

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Modello UNICO PF/2012: è l'ora della raccolta documenti**

Gentile cliente, con la presente invitiamo tutti **coloro che sono obbligati alla presentazione del modello Unico PF/2011** *a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di proprio interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 10 maggio, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.*

### **Soggetti interessati**

Sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2012) i contribuenti che:

- hanno conseguito **redditi nell'anno 2011** e non rientrano nei casi di esonero (vedi di seguito);
- sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- **i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2012 e/o CUD 2011), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- **i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo**, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;

- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto **deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte** (anche se in possesso di un solo CUD 2012 o CUD 2011);
- i lavoratori dipendenti che hanno **percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- **i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
- **i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali **non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale** all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti versati nello stesso anno.

### **Soggetti esonerati dalla redazione del modello UNICO PF 2012**

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono:

- **solo** il reddito derivante dall'**abitazione principale e sue pertinenze**;
- **solo** redditi di **lavoro dipendente o pensione** corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad operare le ritenute d'acconto, ovvero, da più sostituti d'imposta, dei quali l'ultimo ha effettuato il conguaglio considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti;
- **solo** redditi di **lavoro dipendente** (alle condizioni di cui sopra) e redditi di fabbricati derivanti dall'**abitazione principale e relative pertinenze**;
- **solo** redditi da **co.co.co. anche a progetto**, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Per i tre punti precedenti, per essere esonerati è necessario che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale

- **solo redditi esenti** (quali, ad esempio, le rendite INAIL per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati a ciechi/sordi/invalidi civili, i compensi per l'attività sportiva dilettantistica fino ad € 7.500);
- **solo redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta** ovvero assoggettati **ad imposta sostitutiva**;
- **solo redditi fondiari** (compresa l'abitazione principale e sue pertinenze) di importo complessivo **non superiore a € 500**;
- un **reddito complessivo**:
  - non superiore a **€ 8.000**, nei casi di reddito di lavoro **dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie** di reddito, **al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
  - non superiore a **€ 7.500**, nei casi di reddito di **pensione più eventuali altre tipologie di reddito, al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- un reddito di **pensione** non superiore a **€ 7.500**, redditi di **terreni** di importo non superiore a **€ 185,92** e il reddito dell'**abitazione principale e relative pertinenze**;

In tali casi per essere esonerati è necessario che il periodo di lavoro/pensione sia non inferiore a 365 giorni, che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
- un reddito **complessivo, al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze, derivante da **pensione più eventuali altri redditi** non superiore a **€ 7.750** se il contribuente ha un'età pari o superiore a **75 anni** ed il periodo di pensione è non inferiore a 365 giorni;
- un reddito derivante dall'**assegno corrisposto dall'exconiuge più eventuali altri redditi**, al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a **€ 7.500**;
- redditi **assimilati a quello di lavoro dipendente** e **altri redditi** con **detrazione non rapportata al periodo** di lavoro (ad esempio, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali) **non superiori a € 4.800**;
- **solo** compensi per l'**attività sportiva dilettantistica** di importo **non superiore a € 28.158,28**.

**Condizione  
GENERALE  
di ESONERO**

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno**:

- ✎ **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
- ✎ **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,

	<ul style="list-style-type: none"><li>✎ <b>che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,</b></li><li>✎ <b>delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,</b></li></ul> <b>non supera euro 10,33.</b>
--	--

### **Modalità e Termini di presentazione e di versamento**

Il **Modello UNICO Persone Fisiche 2012** deve essere presentato entro i termini seguenti:

- ⇒ dal **2 maggio 2012 al 2 luglio 2012** (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; tale modalità è possibile soltanto per coloro che:
- pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono utilizzare detto modello perché privi del datore di lavoro/sostituto d'imposta ovvero non sono titolari di pensione;
  - pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare redditi o comunicare dati per i quali è necessario utilizzare specifici quadri del mod. UNICO (RM, RT, RW o AC);
  - devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto.
- ⇒ **entro il 1° ottobre 2012** (il 30 settembre è domenica), se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

### **Principali Novità di Unico2012 per l'anno 2011**

Si evidenziano le **principali novità del modello Unico 2012** che deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti tra i quali si segnala:

- l'introduzione di **una cedolare secca** (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale (quadro RB – sezioni I e II);
- la previsione di uno specifico codice **di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione**, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro RB sez. I);
- la **proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività**, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro RC - rigo RC4);

- la **proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso**, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro RC - rigo RC13);
- **l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara** per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ("decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP - sezione III- righe da RP51 a RP54).
- la **proroga della detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro RP - righe da RP61 a RP65);
- l'introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- il **differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011** alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento);
- il **differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto cedolare secca per l'anno 2011** alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento);
- **l'introduzione di un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e di un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero** per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero (Quadro RM, sez. XVI).

## **Modalità e termini di versamento**

### **Termini di versamento**

Il termine entro il quale versare il **saldo 2011 ed il primo acconto 2012 è fissato al 18 Giugno 2011** (il 16 Giugno cade di sabato) ovvero **18 Luglio 2012 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%**.

L'importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione, **pari ad € 12**, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

### **Acconti IRPEF per l'anno 2012**

Nel caso in cui il contribuente dovesse pagare anche gli acconti, questi dovranno essere versati:

- **in unica soluzione entro il 30 novembre 2012** se l'importo dovuto è inferiore ad euro **257,52**;

- **in due rate**, se l'importo dovuto è **pari o superiore ad euro 257,52**, di cui:
    - la prima **entro il 18 giugno 2012** (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero **entro il 18 luglio 2012** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    - la seconda **entro il 30 novembre 2012**.
- ⇒ Se il contribuente **prevede una minore imposta da dichiarare** nella successiva dichiarazione, **può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta**.
- ⇒ **La prima rata** di acconto dell'IRPEF **può essere versata ratealmente**.

### **Ckeck list per la raccolta dati**

**E'opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti** poiché alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili.

***Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.***

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list**, allegata di seguito, **che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**

## UNICO/2012: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

### FAMILIARI A CARICO

Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2011 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51**:

- ✎ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ✎ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ✎ i seguenti **altri familiari**:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.**

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

 Al fine di verificare lo status di "**familiare a carico**" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato anche il reddito da fabbricati assoggettato all'imposta sostitutiva del 21% o 19% a seguito dell'opzione per la "cedolare secca".

Si precisa che è stata introdotta la possibilità per il genitore di fruire della **detrazione per figli a carico nella misura del 100% in caso di:**

- **affidamento esclusivo;**
- **affidamento congiunto o condiviso** dei figli.

Si ricorda che la detrazione spetta:

- in mancanza di accordo, al genitore affidatario;

→ nel caso di affidamento congiunto o condiviso, *in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.*

Tuttavia, se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

**Variazioni anagrafiche:** Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali separazione, divorzio, morte.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE

**Variazioni di residenza anagrafica:** indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI RESIDENZE ANAGRAFICHE

## REDDITI PERCEPITI

	<b>Certificazione</b> , mod. C.U.D., rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CUD 2012 – in possesso della maggioranza dei contribuenti – o CUD 2011 – qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2011 e prima dell'approvazione del CUD 2012);
<input type="checkbox"/>	Percepito somme per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
<input type="checkbox"/>	Documentazione relativa agli <b>assegni erogati dall'INAIL</b> (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall'INPS per mobilità e disoccupazione;
<input type="checkbox"/>	<b>Redditi di terreni e fabbricati</b> : gli atti notarili comprovanti la proprietà l'usufrutto o altro diritto reale; nonché, per quelli dati in locazione <b>l'importo dell'affitto inerente l'anno 2011</b> (anche se non ancora riscosso). Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

### ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Data	Allegato

<b>AFFITTI</b>				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca (A o B) (1)	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
<b>SITUAZIONI PARTICOLARI</b>				
Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Codice (2)		Annotazioni

**(1) A – Opzione in sede di registrazione del contratto:** L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

**B – Opzione in sede di dichiarazione:** L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

- **(2)** I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti: **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**;
- **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** per il quale si applica l'aumento di un terzo;
- **'3'** se l'immobile è **locato** in assenza di regime legale di determinazione del canone (**libero mercato** o "patti in deroga");
- **'4'** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**);
- **'5'** se l'immobile è una **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **'6'** se l'immobile utilizzato in parte **come abitazione principale e in parte per la propria attività**;
- **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi individuati** con i codici da 1 a 15.

- **'11'** se l'immobile è **pertinenza di immobile** tenuto a disposizione;
- **'12'** se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da **contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero** o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- **'13'** se l'immobile è di **proprietà condominiale** (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- **'14'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso **in locazione** a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- **'15'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso **in comodato** a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- **'16'** immobile di **interesse storico e/o artistico**, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione. In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

**Opzione della cedolare secca** (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella **provincia dell'Aquila**

**Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati** nell'anno 2011 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;

#### REDDITI di CAPITALE

ha percepito **dividendi non assoggettati a tassazione** a titolo d'imposta?

ha percepito **dividendi da partecipazione qualificata** in società di capitali?

ha percepito **altri interessi non assoggettati a ritenuta** a titolo d'imposta?

ha percepito **utili per recesso, riduzione di capitale o liquidazione** di società?

ha percepito **utili da contratti di associazioni** in partecipazioni?

#### REDDITI DIVERSI

ha percepito **corrispettivi per lottizzazione di terreni**?

ha percepito corrispettivi per **rivendita di beni immobili nel quinquennio**?

ha percepito corrispettivi per **cessioni di partecipazioni**?

ha percepito proventi per **cessione di aziende o loro concessione in affitto** o usufrutto

ha percepito **redditi per terreni dati in affitto** per uso non agricolo?

<input type="checkbox"/>	possiede <b>redditi di immobili situati all'estero</b> ?
<input type="checkbox"/>	ha percepito redditi derivanti <b>dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali ecc., non in qualità di autore o inventore</b> ?
<input type="checkbox"/>	ha percepito corrispettivi derivanti da <b>attività commerciali non esercitate abitualmente</b> ?
<input type="checkbox"/>	ha percepito corrispettivi derivanti da <b>attività di lavoro autonomo occasionali o da assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere di fare</b> ?
<input type="checkbox"/>	ha percepito <b>compensi dall'usufrutto dell'azienda</b> ?
<input type="checkbox"/>	ha percepito <b>altri redditi</b> (attività sportiva, natura finanziaria, assicurativa, ecc.)?

### ONERI DETRAIBILI

	<b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili). <b>Esempio:</b> spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.
<input type="checkbox"/>	<b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, <b>sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico</b> , per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
<input type="checkbox"/>	<b>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli</b> , anche non adattati, <b>per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale</b> di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
<input type="checkbox"/>	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di <i>handicap</i> .
<input type="checkbox"/>	<b>Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.</b>

□	<b>Interessi passivi</b> , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione <b>pagati nel 2011 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto.
□	<b>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui</b> contratti per l'acquisto di abitazioni <b>diverse dalla principale</b> stipulati prima del 1993.
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) <b>contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</b> , restauro e ristrutturazione degli edifici.
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, <b>a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.</b>
□	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per <b>prestiti e mutui agrari</b> di ogni specie.
□	<b>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b> (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); <b>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%</b> , di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001).
□	<b>Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria</b> , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
□	<b>Spese funebri</b> sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art.433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.
□	<b>Spese per addetti all'assistenza personale</b> , sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
□	<b>Spese per attività sportive per ragazzi</b> (palestre, piscine e altre strutture sportive).
□	<b>Spese per intermediazione immobiliare</b> (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
□	<b>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b> , nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. <b>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</b>

□	<b>Erogazioni liberali</b> a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale, <b>tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38.</b>
□	<b>Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse</b> gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 2.065,83.</b>
□	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 1.500,00.</b>
□	<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b> che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia per un importo non superiore a euro 1.291,14.
□	<b>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale</b> iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.
□	<b>Spese veterinarie</b> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva <b>nel limite massimo di euro 387,34.</b>
□	<b>Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido</b> per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
□	<b>Altri oneri per i quali spetta la detrazione:</b> spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea

<input type="checkbox"/>	<b>Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano</b> (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
<input type="checkbox"/>	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) <b>finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida</b> (importo forfetario di €516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).
<input type="checkbox"/>	Detrazione riconosciuta per il <b>personale del comparto sicurezza</b> , difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta <b>entro il limite di 149,5 euro</b>

<b>ONERI DEDUCIBILI</b>	
	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori</b> per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
<input type="checkbox"/>	Contributi per gli <b>addetti ai servizi domestici e familiari.</b>
<input type="checkbox"/>	Contributi ed erogazioni liberali <b>a favore di istituzioni religiose.</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap</b> escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
<input type="checkbox"/>	<b>Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale</b> ed effettiva, esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
<input type="checkbox"/>	Contributi e premi <b>per forme pensionistiche complementari e individuali.</b>
<input type="checkbox"/>	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>contributi ai fondi integrativi al S.S.N.;</b></li> <li>2. <b>contributi, donazioni, oblazioni</b> a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;</li> <li>3. <b>erogazioni liberali a favore di Onlus</b>, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</li> </ol>

	4. <b>erogazioni liberali a favore di enti universitari</b> , di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
	5. <b>altri oneri deducibili</b> diversi dai precedenti <b>(1)</b> .

- (1)** Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%**

Tipologia	Importo
Acquisto mobile, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer <b>(sostenute fino al 31.12.2009)</b> ←	€

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%**

Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)	Importo
Riqualificazione energetica	€
Interventi sull'involucro degli edifici	€
Installazione di pannelli solari	€
Impianti di climatizzazione	€

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%**

Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)	Importo	Note

Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario	<b>si</b>	<b>no</b>
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

**Crediti d'imposta / Rimborsi**

Tipologia	Importo
<input type="checkbox"/> il credito d'imposta per il <b>riacquisto della prima casa</b>	€

<input type="checkbox"/> il credito d'imposta per <b>l'incremento dell'occupazione</b>	€	
<input type="checkbox"/> Credito d'imposta previsto <b>a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione</b>	€	
<input type="checkbox"/> credito d'imposta relativo alle <b>mediazioni per la conciliazione di controversie</b> civili e commerciali;	€	
<input type="checkbox"/> per i lavoratori dipendenti di richiedere il <b>rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2009 e 2010</b> per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.	€	

### ELEMENTI DA INDICARE NEL QUADRO RW

	<b>CONSISTENZE</b>
	<b>Allegare tutti gli estratti conto 2011 con indicate le consistenze all'estero dal 01.01.2011 al 31.12.2011</b> al fine di verificare i movimenti <b><u>anche se tali consistenze non dovessero essere più esistenti al 31.12.2011, ma risultavano tali al 31.12.2010.</u></b> Si ricorda di <b>indicare l'intero valore del conto corrente, anche se cointestato.</b>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><b>INVESTIMENTI DETENUTI ALL'ESTERO</b></p> <p>Sono investimenti detenuti all'estero i <b>beni patrimoniali collocati all'estero</b>, indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d'imposta, che producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d'imposta e di importo complessivo, alla medesima data, superiore ad € 10.000</p> <p style="text-align: center;"><b>Esempi di investimenti detenuti all'estero</b></p> <p>A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> gli <b>immobili situati all'estero</b> o i <b>diritti reali immobiliari</b> o quote di essi (ad esempio, <u>comproprietà o multiproprietà</u>),</li> <li><input type="checkbox"/> gli <b>oggetti preziosi e le opere d'arte</b> che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);</li> <li><input type="checkbox"/> le <b>imbarcazioni o le navi da diporto</b> o <b>altri beni mobili</b> detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;</li> <li><input type="checkbox"/> gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.</li> </ul> <p>Se le attività e gli investimenti sono <b>detenuti all'estero in comunione</b>, si precisa di indicare</p>

la **quota di propria competenza** qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.

#### Documentazione da fornire allo Studio

□

#### ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui **derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera** imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d'imposta e di importo complessivo, alla medesima data, superiore ad € 10.000.

#### Esempi di attività di natura finanziaria

A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:

- **attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti**, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti, ad esempio **finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli**;
- **contratti derivati e altri rapporti finanziari** stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- **metalli preziosi detenuti all'estero**;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati**;
- **forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero**, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le **polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** sempreché il contratto non

sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;

→ le **attività finanziarie italiane detenute all'estero anche se in cassette di sicurezza** quali ad esempio i **titoli pubblici** ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana.

□

#### **TRASFERIMENTI**

Indicare i **trasferimenti che nel corso del periodo d'imposta (01.01.2011 -31.12.2011)** hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato **superiore a euro 10.000** da considerare come valore assoluto.

L'obbligo di indicare i trasferimenti sussiste **anche se al termine del 2011 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all'estero**, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

#### **Esempi di trasferimenti**

I movimenti possono riguardare i trasferimenti:

- dall'estero verso l'Italia;
- dall'Italia verso l'estero;
- tra due stati esteri o nell'ambito del medesimo stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti "sull'estero").

**Non devono essere indicati** i pagamenti effettuati in Italia per l'acquisto di beni all'estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l'estero. Inoltre:

- non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta;
- devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti;
- non deve essere dichiarato l'incremento degli investimenti esteri per effetto della

corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all'estero).

### Versamenti allegati

**Versamenti Ici 2011 (acconti e saldi).** Numero bollettini o Modelli F24 \_\_\_\_\_;

**Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi:** numero modelli \_\_\_\_\_;

**Modelli F24 di versamento degli acconti della cedolare secca:** numero modello \_\_\_\_\_

#### NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

**Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.**

**LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE**

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa luterana unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	


In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alla scelta espressa. La quota non attribuita spartita alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

**SE SI È ESPRESA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.**

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p style="font-size: small;">Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA .....</p> <p style="font-size: x-small;">Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>	<p style="font-size: small;">Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA .....</p> <p style="font-size: x-small;">Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>
<p style="font-size: small;">Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA .....</p> <p style="font-size: x-small;">Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>	<p style="font-size: small;">Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA .....</p>
<p style="font-size: small;">Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA .....</p>	<p style="font-size: small;">Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI o nome di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA .....</p> <p style="font-size: x-small;">Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>



Novita'